



Comune di RUTIGLIANO (Ba)

AREA	TECNICA 7 URBANISTICA – MOBILITA' – EDILIZIA PRIVATA – E.R.P. – S.U.E. VIGILANZA ED EDILIZIA ARCHIVIO - ESPROPRI – AI PUBBLICO
------	--

Servizio	Urbanistica
----------	--------------------



COMUNE DI RUTIGLIANO

Prot.N°0014640
del 14-07-2023
in Partenza
Categoria 6 Classe 3



Oggetto: LAVORI DI "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CHIESA DI SAN LORENZO E DELLE AREE DI PERTINENZA". (CIG: 82754995CF - CUP: H46D19000120002)
RELAZIONE DEL R.U.P SULL'AMMISSIBILITA' ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA (ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.)

IMPRESA: Costruzioni Generali e Restauri S.r.l. – in sigla COGER S.r.l.con sede in Via Monte Pollino n.9, Altamura (BA), 70022.

AFFIDAMENTO: Determina Dirigenziale n.1771 del 30/12/2021.

CONTRATTO: Repertorio n. 4185 del 28.04.2022

IMPORTO A BASE D'ASTA € 436.077,29

IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 411.351,71

ONERI DI SICUREZZA € 13.055,30

Il sottoscritto Ing. Carlo Ottomano, Responsabile Unico del Procedimento,

VISTO:

- la Deliberazione di G.M. n. 105 del 02/07/2021 è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo per l'intervento di "Recupero e rifunionalizzazione dell'ex chiesa di San Lorenzo e delle Aree di pertinenza" per l'importo di € 640.000,00, redatto e trasmesso Arch. Librato Palma con sede in **Monopoli alla Via Castelfidardo, 85**, in qualità di mandataria dell'RTP composto da arch. Palma Librato e prof. Alessandro Reina;
- la Determinazione Reg. Gen. n. 1771 del 30/12/2021 di affidamento dell'appalto in oggetto alla ditta **Costruzioni Generali e Restauri S.r.l. – in sigla COGER S.r.l.con sede in Via Monte Pollino n.9, Altamura (BA)**, per un importo di Euro per l'importo di € 411.351,71, cui vanno aggiunti € 13.055,30 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di aggiudicazione pari a € 424.407,01, oltre IVA al 10%;
- il contratto relativo all' appalto di cui trattasi con nr.Repertorio n. 4185 del 28.04.2022;
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore;

CONSTATATO CHE

- il Direttore dei Lavori **Arch. Librato Palma con sede in Monopoli alla Via Castelfidardo, 85**, ha redatto ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018 una relazione tecnica di proposta di modifiche, che è stata trasmessa tramite Pec in data 17/05/2023;
- Con nota Prot. n. 10062 del 18/05/2023 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori di redigere una perizia di variante;
- con la nota Prot. n. 10269 del 22/05/2023 e successive integrazioni, il Direttore dei Lavori Ing. **Arch. Librato Palma con sede in Monopoli alla Via Castelfidardo, 85** ha presentato, chiedendone l'approvazione, una perizia di variante relativa ai lavori in appalto senza incremento di prezzo;
- per la perizia di variante in questione sono stati presentati i seguenti elaborati a firma del Direttore dei Lavori **Arch. Librato Palma con sede in Monopoli alla Via Castelfidardo, 85**:
 1. relazione descrittiva dei lavori supplementari;
 2. atto di sottomissione verbale coordinamento nuovi prezzi;
 3. elenco prezzi unitari dei lavori supplementari;
 4. computo metrico estimativo;
 5. analisi dei prezzi dei lavori supplementari;
 6. incidenza percentuale della manodopera;
 7. Quadro comparativo;

RILEVATO CHE

- la modifica proposta non altera la natura generale del contratto di appalto in oggetto;
- le ragioni di cui sopra, per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rende necessaria, identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale rientrante nel caso previsto dall'art. 149 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO CHE

- il progettista dell'opera in oggetto coincide con il Direttore dei Lavori e pertanto è superfluo chiederne il parere;
- la perizia di variante non modifica le condizioni contrattuali di appalto in corso di validità, essendo senza variazione di importi e che quindi, rispetta le prescrizioni di cui all'art. 149 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale recita:

"2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevedibili o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro."

In quanto:

- non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli

inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;

- le modifiche introdotte non variano l'equilibrio economico del Contratto a favore dell'affidatario, come si può desumere dal Quadro di Raffronto depositato agli atti della Perizia;
- le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto.
- la modifica del contratto in oggetto è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- la modifica del contratto in oggetto prevede il concordamento di nuovi prezzi, così come da relativo verbale depositato agli atti del Settore;
- il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia;

CONSIDERATO CHE

- sono stati esaminati tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;
- sono stati esaminati gli elaborati progettuali della variante;
- sono state valutate le circostanze di fatto evidenziate dal Direttore dei Lavori nell'apposita relazione, di cui alla nota del 17/05/2023 trasmessa via Pec;
- per l'esecuzione delle opere previste dalla modifica del contratto in oggetto, risulta necessario concedere un differimento di n. **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, così come definito dal Direttore dei Lavori nella relazione di cui sopra;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo di progetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modifiche sopracitate;

ESPRIME

un giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si invia la perizia di variante in oggetto congiuntamente alla presente relazione all'organo competente per l'approvazione della medesima nel più breve termine possibile.

Rutigliano, lì 14 Luglio 2023



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Carlo Ottomano)

